

*Roma 16 giugno 2008*



**Ministero del Lavoro, della  
Salute e delle Politiche Sociali**

**DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA**

*Alla Associazione Assistenti di Volo Italiani  
Viale Castello della Magliana n. 38  
00148 Roma*

*Prot. 25/I/0007818*

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – sciopero nei servizi pubblici essenziali e criteri di calcolo della ritenuta datoriale.

L'Associazione Assistenti di Volo Italiani ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito al criterio di calcolo per la determinazione della ritenuta datoriale in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali proclamato per l'intera giornata, ma condizionato dalle fasce orarie garantite ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. n. 146/1990.

Acquisito il parere della Direzione generale per la Tutela delle Condizioni di Lavoro si osserva quanto segue.

L'esercizio del diritto di sciopero costituisce una causa legittima di sospensione dell'attività lavorativa che determina, secondo il principio di corrispettività tra le prestazioni, la perdita della retribuzione per il periodo di astensione, ferme restando le altre obbligazioni del rapporto di lavoro.

Con specifico riferimento alla determinazione della trattenuta da operare a seguito di una astensione collettiva dal lavoro, risulta necessario stabilire, nell'ipotesi di retribuzione corrisposta in misura fissa mensile, l'entità dell'importo giornaliero della retribuzione.

Si precisa, a tal fine, che la determinazione della retribuzione giornaliera, soggetta a trattenuta a seguito di sciopero, in mancanza di regole legali inderogabili che impongano l'adozione di un determinato divisore, deve essere effettuata alla stregua della disciplina collettiva del rapporto di lavoro.

In assenza di disciplina collettiva sul punto, come nell'ipotesi del Contratto Collettivo degli Assistenti di Volo, il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avalla la soluzione consistente nel dividere l'importo mensile per il divisore trenta, in coerenza con il principio di corrispettività della retribuzione “*globalmente intesa*” (*ex multis* Cass. 20.5.80 n. 3522; Cass. 10.8.78 n. 3895).

In particolare, la Suprema Corte ha osservato che il concetto di retribuzione, introdotto dall'art. 36 Cost., prescinde da una relazione meramente matematica e contabile tra compenso e prestazione e deve intendersi relativa a tutti i giorni del mese, riconoscendo, quindi, anche la piena validità delle clausole della contrattazione collettiva che adottano il divisore trenta della retribuzione fissa mensile (*ex multis* Cass. n. 6555/1982; Cass. n. 6652/1986).

Alla luce di quanto sopra, pertanto, in base al principio di sinallagmaticità delle prestazioni, il rifiuto dello svolgimento dell'attività lavorativa determina la perdita della retribuzione durante il periodo di sciopero, perciò nel caso di astensione collettiva per l'intera giornata, la trattenuta dovrà essere operata sulla retribuzione giornaliera globale.

Specifiche considerazioni devono essere formulate in caso di astensione collettiva di minore durata. Nel settore dei servizi pubblici essenziali, infatti, preso atto che l'esperimento di un'azione di autotutela collettiva è potenzialmente lesivo di situazioni soggettive di terzi, considerate meritevoli di tutela, il Legislatore consente l'esercizio del diritto di sciopero nel rispetto di precisa modalità poste a garanzia degli utenti. Queste ultime sono disciplinate dall'autonomia collettiva, relativamente all'elaborazione delle regole sostanziali e procedurali applicabili durante il conflitto, riservando invece alla legge la definizione dell'ambito di riferimento soggettivo ed oggettivo, l'apparato sanzionatorio, nonché la predisposizione di un organo terzo (la Commissione di Garanzia) e della possibile adozione dell'ordinanza di precettazione quale peculiare provvedimento *extra ordinem* per ovviare a situazioni di eccezionale gravità.

Mediante l'adozione dell'ordinanza si può disporre il differimento dello sciopero, ridurre la durata, o prescrivere l'osservanza di *“misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”*, come disposto dall'art. 8, comma 2, della sopra citata L. n. 146/90, come modificato dall'art. 7 della L. n. 83/2000.

È quindi possibile che venga concordata o imposta la prestazione lavorativa, con la conseguente erogazione del servizio pubblico essenziale in alcune ore predeterminate, sebbene sia stata proclamata una giornata di sciopero; e in virtù del principio di corrispettività già richiamato, la sospensione della retribuzione dovrà essere limitata all'effettiva durata dell'astensione, ovvero *“proporzionalmente”* parametrata alle ore di non effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, sulla base dell'assunto più volte ribadito dalla giurisprudenza (*ex multis* Cass. n. 7196/2001; Cass. n. 598/1987; Cass. n. 1315/1985).

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Paolo Pennesi)